

ARTICLE IV.

The stipulations of the preceding Articles shall also be applicable to the representation of dramatic works, and to the performance of musical compositions, in as far as the laws of each of the two countries are or shall be applicable in this respect to dramatic and musical works first publicly represented or performed therein.

In order, however, to entitle the author to legal protection in regard to the translation of a dramatic work, such translation must appear within three months after the registration and deposit of the original.

It is understood that the protection stipulated by the present Article is not intended to prohibit fair imitations, or adaptations of dramatic works to the stage of the respective countries, but is only meant to prevent piratical translations.

The question whether a work is an imitation or a piracy, shall in all cases be decided by the courts of justice of the respective countries, according to the laws in force in each.

ARTICLE V.

Notwithstanding the stipulations of Articles I and II of the present Convention, articles extracted from newspapers or periodicals published in either of the two countries may be re-published or translated in the newspapers or periodicals of the other country, provided the source from whence such articles are taken be acknowledged.

Nevertheless, this permission shall not be construed to authorize the re-publication in one of the two countries, of articles other than those of political discussion, from newspapers or periodicals published in the other country, the authors of which shall have notified in a conspicuous manner in the journal or periodical in which such articles have appeared, that they forbid the republication thereof.

ARTICLE VI.

The importation into and the sale in either of the two countries of piratical copies of works which are protected from piracy under Articles I, II, III, and V of the present Convention, are prohibited, whether such piratical copies originate in the country where the work was published, or in any other country.

ARTICLE VII.

In the event of an infraction of the provisions of the foregoing Articles, the pirated works or articles shall be seized and destroyed; and the persons who may have committed such infractions shall be liable in each country to the penalties and actions which are or may be prescribed by the laws of that country for such offences, committed in respect of a work or production of home origin.

ARTICLE VIII.

Neither authors, nor translators, nor their lawful representatives or assigns, shall be entitled in either country to the protection stipulated by the preceding Articles, nor shall copyright be claimable in either country, unless the work shall have been registered in the manner following, that is to say:—

1. If the work be one that has first appeared in the dominions of His Sardinian Majesty, it must

ARTICOLO IV.

Le stipulazioni degli Articoli precedenti si applicheranno parimente alla rappresentazione di opere drammatiche e all'esecuzione di componimenti musicali, semprechè le leggi di ciascuno dei due Stati siano o vengano ad essere applicabili sotto questo rapporto, alle opere drammatiche e musicali che vi siano rappresentate o eseguite pubblicamente per la prima volta.

Tuttavia, perchè l'autore abbia diritto alla protezione legale circa la traduzione di un'opera drammatica, tale traduzione dovrà pubblicarsi nei tre mesi dalla registrazione e dal deposito dell'originale.

È inteso che la protezione stipulata nel presente Articolo non ha per effetto di vietare le imitazioni di buona fede o gli adattamenti di opere drammatiche alle scene dei due Stati rispettivamente, ma soltanto d'impedire le traduzioni in contraffazione.

La questione d'imitazione o di contraffazione sarà determinata in tutti i casi dai tribunali degli Stati rispettivi e secondo le leggi ivi vigenti.

ARTICOLO V.

Non ostante il disposto dagli Articoli I e II della presente Convenzione, gli articoli di giornali o di pubblicazioni periodiche, usciti in luce nell'uno dei due Stati, potranno essere riprodotti o tradotti nei giornali o nelle pubblicazioni periodiche dell'altro Stato, purchè vi si indichi la loro fonte.

Però questo permesso non comprenderà la riproduzione nell'uno dei due Stati di articoli (eccettuati quelli di politica discussione) inseriti in giornali o pubblicazioni periodiche usciti in luce nell'altro Stato, i cui autori nel giornale o nella pubblicazione in cui apparvero tali articoli, avessero esplicitamente dichiarato che ne interdicono la riproduzione.

ARTICOLO VI.

L'introduzione e la vendita in ciascuno dei due Stati delle copie contraffatte di opere protette contro la contraffazione a tenore degli Articoli I, II, III e V della presente Convenzione, sono vietate, sia che dette copie provengano dallo Stato ove l'opera fu pubblicata, sia che provengano d'altronde.

ARTICOLO VII.

In caso di contravvenzione alle disposizioni degli Articoli precedenti, le opere o pubblicazioni in contraffazione saranno sequestrate e distrutti; ed i colpevoli di tale reato saranno passibili in ciascuno Stato delle pene ed azioni che sono o fossero prescritte dalle leggi di esso Stato contro il medesimo reato commesso a proposito di opere o produzioni d'origine nazionale.

ARTICOLO VIII.

Gli autori e i traduttori, non che i loro legali rappresentanti o aventi causa, non avranno diritto, nell'uno o nell'altro Stato, alla protezione stipulata cogli Articoli precedenti, e il diritto di autore non potrà essere invocato nell'uno dei due Stati, se l'opera non sarà stata registrata nel seguente modo, cioè:—

1. Se l'opera comparve per la prima volta negli Stati di Sua Maestà Sarda, dovrà essere registrata